



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da BERSANI ROBERTA, nata a Cesena il 02/06/1964 (c.f. BRSRRT64H42C573R), residente in Montiano (FC), Piazza Garibaldi n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Lelli con studio a Forlì via dei Filergiti n. 10

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 21/04/2022 da BERSANI ROBERTA, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona della dott.ssa Ester Castagnoli, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Bersani risiede a Montiano, comune situato nel circondario di questo Tribunale, e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.



Sussistono i requisiti di ammissibilità.

La Bersani non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali trattandosi di persona fisica, attualmente dipendente della Stampeart S.r.l.s., che non svolge direttamente attività d'impresa, avendo in passato affiancato il padre nella gestione della tipografia di famiglia e successivamente prestato garanzie in favore del marito e del figlio, nelle attività dagli stessi svolte con società a responsabilità limitata poi fallite, di una delle quali è stata amministratrice. La ricorrente non risulta, inoltre, aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva della Bersani ammonta a € 321.218,29 (oltre alle spese maturate nella procedura esecutiva immobiliare pendente allo stato non quantificate) a fronte di un patrimonio costituito dalla proprietà dell'unico immobile ad uso abitativo, già pignorato ed oggetto della procedura esecutiva RGE 326/2016 in cui è stato stimato in € 92.000, e del reddito da lavoro dipendente, pari a ca. € 1.000 netti mensili. L'auto Smart tg. DP262WF, gravemente danneggiata a seguito di sinistro, è stata di recente venduta al simbolico prezzo di € 100 per evitare i costi di riparazione e rottamazione.

Non è dunque dubitabile che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone, con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento (compreso nel nucleo familiare il marito, percettore di autonomo reddito di ca. € 300 netti mensili) non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati, derivanti in prevalenza dalle garanzie prestate in favore del marito e del figlio.



La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Ester Castagnoli, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata essenzialmente alle avverse vicende familiari. A seguito della improvvisa morte del fratello nel 2001, il padre ha subito un crollo psicologico cui è seguito anche il tracollo finanziario dell'attività tipografica e grafica pubblicitaria, in cui la Bersani lavorava con il padre e il fratello, con licenziamento di tutti i dipendenti. Il ricavato dalla vendita dell'immobile familiare non è stato sufficiente a far fronte a tutti i debiti, avendo dovuto liquidare anche la quota societaria detenuta nella società paterna da un terzo, con conseguente rilascio di garanzie personali. Nel medesimo periodo temporale anche l'attività svolta dal marito Gentile Claudio e dal figlio appena divenuto maggiorenne, ha avuto gravi difficoltà che hanno portato al fallimento della società Punto S.r.l., dichiarato nel 2015 e chiuso nel gennaio 2018, e della società Il Punto S.r.l.s., dichiarato nel 2016 e ancora pendente. Dal 2017 la ricorrente è stata assunta come dipendente della Stampeart S.r.l.s., di cui amministratrice è la madre Ceccarini Vittoria, e percepisce una retribuzione lorda che negli ultimi due anni, per effetto della crisi legata alla pandemia, si è dimezzato rispetto a quello in precedenza percepito. A tali eventi si sommano le condizioni di salute del marito che ne hanno determinato una parziale invalidità. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la Bersani non appare dunque imputabile a sua negligenza e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alle vicissitudini familiari che hanno interessato le attività



di famiglia, con fallimento delle società gestite dal marito per le quali aveva rilasciato garanzie ipotecarie. L'attuale reddito è del tutto insufficiente per far fronte a tutti tali debiti.

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** a partire dal 2016, anno in cui è stato dichiarato il fallimento della società di fatto gestita dal marito ma di cui la Bersani era amministratrice, vi è stato un evidente peggioramento delle condizioni finanziarie, alle quali la ricorrente ha cercato di far fronte fino a quando, anche in seguito al pignoramento immobiliare e all'imminente data dell'asta, si è determinata a rivolgersi all'OCC per formulare una proposta per cercare di uscire dalla gravosa situazione e assicurare un soddisfacimento anche ai creditori diversi dall'ipotecario di primo grado (l'unico che potrebbe ottenere soddisfacimento in sede di esecuzione individuale);

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori, salva la pendenza della procedura esecutiva immobiliare promossa nel 2016 dal creditore ipotecario, né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio, dovendo escludersi la rilevanza della vendita dell'auto il cui esiguo valore ha evitato ulteriori costi per la rottamazione;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati oltre alla sostenibilità della proposta liquidatoria.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto alla prosecuzione della liquidazione individuale (ancorché tale aspetto non costituisca elemento rilevante), consentendo non solo di apprendere l'immobile già pignorato con la prospettiva di venderlo a condizioni migliori e senza ribassi, ma anche di acquisire quota parte dello stipendio e del t.f.r. della Bersani e beneficiare dell'apporto di finanza esterno, condizionato all'apertura della procedura. L'apertura della procedura, oltre a garantire il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori attraverso una precisa ricostruzione del passivo, permetterà inoltre alla debitrice,



all'esito della stessa ed in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata si fonda sulla messa a disposizione dei creditori dell'unico immobile in proprietà al valore stimato in sede esecutiva in € 92.000, degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro il periodo di durata della procedura, indicato in 5 anni, nonché di quota parte dello stipendio percepito, indicato in € 100 mensili, della somma di € 5.000 quale anticipo sul t.f.r. e di € 10.000 quale apporto di finanza esterna da parte della madre della ricorrente Ceccarini Vittoria.

Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti, e previo pagamento delle spese in prededuzione della presente procedura .

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare costituito dalla Bersani e dal marito, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della Bersani l'intero importo come attualmente percepito, al netto della somma di € 100 mensili da corrispondere alla procedura per tutta la durata prevista di 5 anni, salva rideterminazione in caso di mutamento delle condizioni ed auspicabile miglioramento delle condizioni reddituali.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C..

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;



dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **BERSANI ROBERTA**, nata a Cesena il 02/06/1964 (c.f. BRSRRT64H42C573R), residente in Montiano (FC), Piazza Garibaldi n. 12

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa ESTER CASTAGNOLI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 326/2016 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando la ricorrente ad abitare nell'immobile fino alla sua vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;



che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 100 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (5 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la debitrice verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;



- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione se non liquidati dal GD, compresi quelli dei professionisti che hanno assisto la debitrice nell'accesso alla presente procedura;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 22 aprile 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

